

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 804-B)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, nella seduta del 7 novembre 1973*

*modificato dalla 14<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, nella seduta del 10 luglio 1974 (V. Stampato n. 2524)*

**presentato dal Ministro della Sanità**

(GASPARI)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 23 luglio 1974*

Norme modificative ed integrative della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Determinazione della tassa di ammissione ai concorsi per il conferimento di farmacie**

*Articolo unico.*

Il contributo speciale, a carico dei farmacisti che intendano partecipare ai concorsi indetti per il conferimento di sedi farmaceutiche, è fissato in lire 5.000.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Norme modificative ed integrative della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico**

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, è aggiunto il seguente comma:

« Il farmacista che intende partecipare al concorso provinciale di cui al primo comma è tenuto a versare, all'atto della presentazio-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Per i concorsi indetti nel territorio delle Regioni alle quali sono state trasferite le funzioni relative, detto contributo è versato nella Cassa regionale.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

ne della domanda, un contributo speciale di lire 15.000. Per i concorsi indetti nel territorio delle Regioni alle quali sono state trasferite le funzioni relative, detto contributo è versato nella Cassa regionale ».

#### Art. 2.

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i titolari di farmacie e gli eredi di titolari deceduti prima o dopo l'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, le cui farmacie non siano state ancora conferite per concorso, con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione possono per una volta tanto trasferire la titolarità dell'esercizio a condizione che l'acquirente sia un farmacista iscritto all'albo professionale.

#### Art. 3.

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge sono ammessi a concorso per il conferimento delle farmacie di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1968, n. 475, soltanto i farmacisti che non risultino titolari di farmacie urbane, indipendentemente dal possesso dei requisiti indicati nel terzo comma del citato articolo 3.

#### Art. 4.

Nei tre anni successivi all'entrata in vigore della presente legge al figlio di farmacista deceduto che sia stato gestore provvisorio di farmacia per almeno cinque anni prima dell'entrata in vigore della legge 2 aprile 1968, n. 475, o, in mancanza del figlio, al coniuge, che partecipi al concorso per il conferimento della titolarità della farmacia, sono riconosciuti punti 10 complessivi nella categoria dei titoli relativi all'esercizio professionale, ai sensi dell'articolo 7, penultimo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

#### Art. 5.

Sono abrogate le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge.